

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

La presente legge regola in maniera innovativa la materia funeraria e di polizia mortuaria, disciplinandone i seguenti aspetti:

1. servizi e funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, con attribuzione delle relative competenze a Regione ed Enti locali ;
2. polizia mortuaria, la medicina necroscopica ed il trasporto delle salme;
3. esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati.

1- Attribuzione delle funzioni in materia funeraria e di polizia mortuaria (Titolo II)

Alla Regione spetta ora, oltre alle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di alta vigilanza, di determinare, d'intesa con la Conferenza Regione – Autonomie Locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti.

Alle Province spetta la valutazione del fabbisogno di crematori nell'ambito di ciascun territorio e l'individuazione, d'intesa con i Comuni interessati, della localizzazione dei nuovi impianti.

La realizzazione di questi ultimi viene affidata ai Comuni, singoli od associati, nel rispetto delle previsioni di legge, ed esclusivamente all'interno delle aree cimiteriali, non essendo consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali, i Comuni, nell'assolvere le funzioni loro spettanti, possono gestire le attività direttamente o attraverso altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali. Si prevede, tuttavia, la separazione societaria tra attività di gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici da un lato e attività funebre dall'altro.

2- Polizia mortuaria, medicina necroscopica e trasporto delle salme (Titolo III)

Oltre a numerosi aspetti di natura tecnico – scientifica ed igienica, si prevede che le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscano le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.

Si disciplina poi il trasporto di salme (per salma si intende il corpo umano privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte) e di cadaveri (per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione).

In particolare, nei casi di trasporto della salma per l'osservazione presso l'obitorio o gli altri servizi all'uopo adibiti, è il medico di famiglia a dover certificare l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica e l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Una novità della legge riguarda la specifica disciplina riservata alla pratica funeraria della cremazione, per cui vengono stabiliti i criteri per l'autorizzazione.

Si stabilisce in merito che la dispersione delle ceneri può avvenire in apposite aree cimiteriali, in natura o in aree private, con il consenso dei proprietari. Nel caso il defunto non abbia provveduto in tal senso, si prevede che l'urna cineraria sia tumulata o affidata ai familiari, se richiesta, previa sottoscrizione di un apposito documento.

3- Esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati

La regolamentazione all'attività funebre riguarda il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di casse mortuarie e la gestione della logistica.

Si stabilisce che le imprese funebri, pubbliche o private, debbano possedere una specifica autorizzazione comunale oltre a specifici requisiti riguardo ai mezzi, alle risorse e all'organizzazione societaria, che qualifichi sia le strutture che il personale. Vengono, infine, previsti appositi spazi per lo svolgimento di riti di commiato, la cui realizzazione è autorizzata dal Comune e può essere affidata a soggetti pubblici o privati.